

**REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

ex articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241

(approvato con Deliberazione del Comitato Portuale n° 2/2 in data 22/02/2016 e reso
esecutivo con decreto n. 281 dell'11 marzo 2016)

Art. 1) – Definizioni ed Oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., disciplina le procedure, i criteri e le modalità sulla cui base l'Autorità Portuale di Genova, al fine di dare attuazione ai propri compiti istituzionali di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concede – nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio – **le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari ed i vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati**, di cui al citato art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Ai fini del presente Regolamento, salvo che non sia diversamente indicato negli articoli che seguono, valgono le seguenti definizioni:
 - a) Autorità Portuale: l'Autorità Portuale di Genova;
 - b) contributi: **le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari ed i vantaggi economici di qualunque genere** erogabili a soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e secondo le procedure disciplinate dal presente Regolamento;
 - c) **patrocinio**: il **riconoscimento morale** concesso, a titolo gratuito, dall'Autorità Portuale ad una iniziativa a carattere prevalentemente sociale, promossa e realizzata da terzi.
3. Le procedure ordinarie disciplinate dal presente Regolamento si applicano alla concessione di contributi di cui al comma 2, lett. b), di ammontare non superiore a €. 20.000 per ciascuna richiesta di concessione.
4. Per gli interventi di maggiore complessità, o di importo superiore a €. 20.000 o per altre motivate ragioni di pubblico interesse, la concessione del contributo, previo parere del

Comitato Portuale, è subordinata alla stipula di specifiche **convenzioni**, ove siano previsti termini, modalità e condizioni a cui si intende subordinare il contributo.

5. Il presente Regolamento non si applica ai versamenti che l'Autorità Portuale effettua in quanto socio o componente di società, organismi o associazioni di categoria.

Art. 2) - Osservanza del Regolamento

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali è disposta la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1, è ordinato il relativo impegno di spesa e la successiva liquidazione del contributo stesso ai soggetti beneficiari.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve essere attestata dal **Responsabile del Procedimento** indicato nei singoli provvedimenti.
3. L'osservanza degli obblighi di pubblicità all'uopo previsti dall'art. 26 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono la concessione dei contributi di importo complessivo superiore a €. 1.000 nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Art. 3) – Tipologia e Finalità degli Interventi Sostenibili

1. I contributi di cui all'art. 1, possono essere concessi dall'Autorità Portuale ad **eventi o iniziative** che rivestano una delle seguenti finalità:
 - a) di interesse portuale e/o trasportistico, e/o comunque relativi a settori o materie inerenti ai compiti istituzionali affidati all'Autorità Portuale, o a quelli ad essi accessori, strumentali e/o complementari, purché funzionali allo sviluppo o al potenziamento del porto di Genova e dei relativi traffici;
 - b) volti alla valorizzazione, conservazione, tutela e/o fruizione dei beni demaniali o comunque di interesse pubblico esistenti nell'ambito del territorio portuale;
 - c) finalizzati alla promozione o allo sviluppo del turismo crocieristico;
 - d) destinati al sostegno di eventi, manifestazioni o pubblicazioni, a carattere culturale o sportivo, ovvero di enti o organizzazioni a carattere sociale, collegati al porto, alla sua storia, al mare, alla città, che assicurino una adeguata visibilità al porto e/o all'Autorità Portuale di Genova;

- e) volti al sostegno di eventi, manifestazioni o pubblicazioni promosse da, ovvero rivolte a favore di Organismi o Istituzioni, pubbliche o private la cui missione istituzionale sia analoga o simile a quella dell'Autorità Portuale, oppure ai settori produttivi ed economici e che assicurino una adeguata visibilità al porto di Genova o che valorizzino il ruolo dell'Autorità Portuale di Genova;
 - f) finalizzati allo studio o approfondimento, oppure all'attivazione o realizzazione di corsi o altre attività scolastiche, parascolastiche, universitarie e post-universitarie aventi ad oggetto tematiche rientranti tra quelle di cui alla lettera a) che precede, o comunque tematiche inerenti lo sviluppo economico locale e le professionalità connesse.
2. L'Autorità Portuale può, inoltre, decidere di procedere ad **interventi di sostegno nei confronti di altre iniziative**, in ragione della loro importanza o meritevolezza sotto l'aspetto culturale, sociale o economico.

Art. 4) - Soggetti Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1 i **soggetti pubblici o privati**, provvisti dei necessari requisiti di onorabilità ed esercenti attività senza fine lucrativo.
2. I contributi possono essere concessi, con adeguata motivazione che tenga conto della particolare meritevolezza delle finalità perseguite, sotto il profilo sociale, culturale, promozionale, anche a soggetti esercenti attività con fini di lucro, sempre fermo restando il rispetto dei presupposti, delle modalità e delle procedure di cui al presente Regolamento.

Art. 5) - Presentazione delle Domande

1. Le domande finalizzate all'ottenimento dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), devono essere redatte in **forma scritta** e presentate all'Autorità Portuale, per consentire una opportuna programmazione, secondo le scadenze di seguito specificate:
 - a) entro il 30 settembre, per le iniziative da realizzarsi nel primo semestre dell'anno successivo;
 - b) entro il 31 marzo, per le iniziative da realizzarsi nel secondo semestre dell'anno di riferimento.

2. L'Autorità Portuale si riserva la facoltà di prendere in considerazione anche le richieste presentate in epoca successiva ai suddetti termini.
3. Le domande, sottoscritte dalla persona fisica e/o dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente e redatte utilizzando l'apposito modulo "DOMANDA DI CONTRIBUTO" allegato al presente Regolamento (All. 1 e All. 1bis) devono **riportare**:
 - a) una descrizione dell'intervento o dell'iniziativa ed un preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento;
 - b) l'indicazione dettagliata degli aspetti dell'intervento, dell'evento, dell'iniziativa, capaci di conferire, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3, comma 1, visibilità al porto di Genova e/o all'Autorità Portuale;
 - c) la misura del contributo richiesto;
 - d) la persona giuridica: denominazione, sede, nome e cognome del legale rappresentante e/o di chi esercita l'amministrazione;
 - e) la dichiarazione del soggetto richiedente di eleggere domicilio presso la residenza o la sede indicate nella domanda per tutte le comunicazioni relative al procedimento, l'indicazione del numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica al quale il richiedente accetta di ricevere le medesime comunicazioni, il codice fiscale o la partita IVA del richiedente;
 - f) la matricola Inps, la matricola Inail e il CCNL dell'Ente-Associazione-Fondazione richiedente.
4. Nella domanda di cui ai precedenti commi 1, 2, e 3, il soggetto istante **dichiara**:
 - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che, nei suoi riguardi, non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) che nei propri confronti e nei confronti del titolare (se impresa individuale) o dei soci (se si tratta di Società in nome collettivo o in accomandita semplice) o degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di società) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
 - c) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al punto b) del presente articolo, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

d) il consenso del richiedente al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.

5. Le domande finalizzate all'ottenimento del **patrocinio** di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), devono essere redatte dal soggetto richiedente in **forma scritta**, utilizzando l'apposito Modulo "DOMANDA DI PATROCINIO" allegato al presente Regolamento (All. 2 e All. 2bis) e presentate all'Autorità portuale, almeno 30 giorni prima dell'evento o dell'iniziativa per la quale si richiede la concessione del gratuito patrocinio. Si applicano, per quanto compatibili con la natura gratuita del patrocinio, le disposizioni di cui ai precedente commi 3 e 4.
6. Il patrocinio viene concesso dal **Presidente dell'Autorità Portuale**.
7. Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo finanziario che deve essere sempre espressamente richiesto nei termini previsti dal presente Regolamento.

Art. 6) – Programmazione e Istruttoria per la Concessione del Contributo

1. In sede di predisposizione del **bilancio di previsione**, i titolari dei centri di responsabilità, indicano, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente, le previsioni qualitative dei programmi, dei progetti e attività che intendono realizzare nel periodo di riferimento, determinando l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui all'art. 3. Entro 30 gg dalla scadenza dei termini di cui all'art. 5 del presente Regolamento l'Ente tramite le **proprie strutture procede alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti e di tutte le condizioni** stabilite dal presente Regolamento per la concessione dei contributi richiesti.
2. Il Responsabile del Procedimento di volta in volta nominato a seconda delle materie di propria competenza, assicura l'**istruttoria** nel rispetto della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii, e delle altre normative vigenti. Fermo quanto previsto nel presente articolo, il Responsabile del Procedimento può svolgere, durante la fase istruttoria, ogni controllo ritenuto **opportuno, e chiedere al soggetto richiedente od ad altre pubbliche amministrazioni**, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente

legislazione, chiarimenti, informazioni e la produzione di qualsiasi documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. In tali ipotesi, oltre che nei casi stabiliti dalla legge il termine per l'espletamento dell'istruttoria e l'adozione della delibera o determina di concessione o diniego del contributo rimane sospeso.
4. Al termine dell'istruttoria il Responsabile del Procedimento forma una o più **proposte di delibera o determina**, motivando ed esplicitando le ragioni poste alla base della scelta inerente l'attribuzione del contributo e l'entità di quest'ultimo.
5. L'**ammontare del contributo** erogabile viene deciso anche in relazione:
 - a) alle disponibilità degli stanziamenti di bilancio in ragione dei contributi che si presume dover erogare nell'anno;
 - b) all'importanza ed al prestigio dell'iniziativa;
 - c) ai contenuti, al livello di partecipazione ed alla qualità complessiva dell'iniziativa;
 - d) all'incidenza che si presume sia in grado di produrre sull'immagine del porto di Genova;
 - e) ad eventuali precedenti contributi ricevuti dal medesimo beneficiario.
6. Di regola, per ogni semestre il totale impegnato a fronte delle richieste pervenute non può superare, nel suo complesso, il 50% delle disponibilità previste in bilancio per le finalità di cui al presente Regolamento.
7. La proposta di delibera o determina, che comporta oneri ai sensi del presente Regolamento, verrà impegnata mediante apposito provvedimento nei pertinenti capitoli del bilancio secondo quanto previsto dall'art. 22 del vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità di questa Autorità Portuale. Salvo quanto previsto dal successivo art. 7, sulla base della proposta di delibera o determina presentata dal Responsabile del Procedimento, il Presidente dell'Autorità Portuale adotta il provvedimento finale di concessione del contributo.
8. Entro i successivi 30 giorni, l'esito dell'istanza viene comunicato al richiedente. e pubblicato sul sito di questa Autorità alla sezione *Amministrazione Trasparente*

Art. 7) – valutazione delle domande per contributi di ammontare superiore a 1.000 €

1. Nel caso in cui il contributo richiesto sia di entità superiore a € 1.000,00 e il soggetto istante non sia un'Istituzione Pubblica (es: Enti Locali, Amministrazioni dello Stato, Università pubblica, ...), la proposta pervenuta sarà esaminata, da un'apposita Commissione Interna all'Autorità Portuale nominata con provvedimento del Segretario Generale, (secondo i criteri e le disposizioni di cui il precedente art.6) e sottoposta al Presidente dell'Autorità Portuale.
2. Se inoltre il contributo in oggetto ha una valenza locale, la domanda di contributo avrà titolo preferenziale se accompagnata da una valutazione positiva di un'Istituzione Pubblica territorialmente competente.

Art. 8) - cause di esclusione

1. Non vengono prese in considerazione le **richieste non conformi** a quanto previsto dal presente Regolamento, e/o presentate da **soggetti privi dei requisiti** dal medesimo previsti o la cui documentazione a sostegno risulti non conforme a quanto in esso stabilito.
2. In caso di **documentazione incompleta**, la mancata integrazione nei termini fissati dall'ufficio che cura l'istruttoria comporta l'esclusione dal beneficio.

Art. 9) – rendicontazione

1. All'infuori dei casi di cui al successivo art. 10, commi 2 e 3, al fine di ottenere la **liquidazione del contributo**, il beneficiario presenta una **dichiarazione** contenente l'indicazione dell'intervento o dell'iniziativa, una **rendicontazione sui costi sostenuti** e su **eventuali ulteriori contributi ricevuti** per la medesima iniziativa con la relativa documentazione, anche contabile (es. bilancio), a sostegno, anche ai fini di dimostrare di aver ottemperato a quanto previsto dal comma 3, lett. b) dell'articolo 5 che precede, l'Autorità Portuale si riserva la facoltà di richiedere **altri documenti giustificativi** delle spese.
2. I termini per la presentazione della rendicontazione sono stabiliti in 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa ammessa.

Art. 10) – liquidazione e pagamento

1. Ad avvenuta conclusione degli interventi per i quali è stato attribuito il contributo di cui al presente Regolamento, e previa presentazione della documentazione di cui all'art. 9 che precede, e degli ulteriori documenti eventualmente previsti o richiesti di volta in volta dall'Autorità Portuale, il Responsabile del Procedimento, sulla scorta degli articoli che precedono, provvede alla **liquidazione del contributo** concesso trasmettendo alla struttura amministrativa competente apposita **dichiarazione di conformità** accompagnato da tutta la documentazione giustificativa di cui sopra, ai fini del successivo pagamento che avviene, di regola, espletati tutti i controlli di legge entro i successivi 60 giorni.
2. In casi eccezionali può essere ammesso, ove sussistano giustificate ragioni – e salvo limitazioni di natura contabile o oggettive ragioni di cautela – il **pagamento anticipato** di una quota non superiore al 30% dell'ammontare complessivo del contributo concesso, prima della realizzazione dell'iniziativa. In tal caso, in assenza della successiva presentazione della rendicontazione non sono ammessi nuovi benefici a favore dello stesso soggetto e restano salve ed impregiudicate in capo all'Autorità Portuale le azioni di rivalsa e recupero della somma corrisposta.
3. I contributi di sostegno per eventi o enti di tipologia e finalità di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. d), se di ammontare non superiore a €. 5.000 e carattere di ricorrenza annuale, sono liquidati nel termine di cui al precedente art. 6 comma 8, fermo restando l'obbligo da parte del beneficiario della presentazione della rendicontazione di cui al precedente art. 9 entro la fine dell'anno solare di riferimento. In tali casi, la presentazione della rendicontazione riferita all'anno precedente, costituisce titolo di valutazione della concessione del contributo per l'anno in corso.
4. Qualora si verificano situazioni irregolari o che, comunque, necessitano di chiarimenti, l'Autorità Portuale sospende cautelativamente il pagamento del contributo o di parte di esso.

Art. 11) - revoca dei contributi

1. L'Autorità Portuale può, con proprio motivato provvedimento, procedere alla **revoca totale o parziale del contributo economico**, ovvero alla sua ripetizione, nel caso di anticipata liquidazione.

2. A titolo esemplificativo, la revoca viene effettuata nell'ipotesi in cui vengano meno, ovvero si accerti l'insussistenza dei presupposti o condizioni per le quali il contributo stesso era stato concesso, di mancata realizzazione dell'iniziativa o manifestazione, di totale stravolgimento del programma previsto.

Art. 12) – comunicazioni

1. E' fatto obbligo ai beneficiari, nella realizzazione e svolgimento dei propri interventi o iniziative, di dare **comunicazione in maniera adeguata**, anche attraverso il materiale promozionale o pubblicitario, che l'iniziativa si svolge con il **sostegno finanziario dell'Autorità Portuale** in forme da concordare con l'Autorità Portuale stessa.

Art. 13) - conseguenze del beneficio

1. La concessione di qualsiasi contributo di cui al presente Regolamento **non attribuisce al beneficiario alcun diritto**, pretesa o anche solo aspettative di continuità per gli anni successivi, o comunque di ulteriori erogazioni.
2. Le responsabilità inerenti e conseguenti agli eventi ed alle iniziative proposte o ammesse sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi l'Autorità Portuale ad offrire un concorso economico.
3. E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le eventuali specifiche **autorizzazioni o permessi previsti, caso per caso, dalla legge**.
4. L'Autorità Portuale non assume alcuna responsabilità **sull'organizzazione o svolgimento** di manifestazioni o iniziative alle quali ha accordato sussidi finanziari.

Art.14) - Albo dei beneficiari

1. In osservanza del D.P.R. n. 118/2000 di cui in premessa, presso l'Autorità Portuale è istituito l'Albo dei soggetti a cui sono concessi in ogni esercizio finanziario i contributi di cui al presente Regolamento, nel quale risultano **iscritti i soggetti percettori di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica erogati**

dall'Autorità Portuale in base al presente Regolamento ed in adempimento delle funzioni amministrative di competenza dell'Ente.

2. L'Albo dei beneficiari verrà periodicamente aggiornato ai sensi delle norme vigenti in merito e segnatamente dall'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 nonché delle indicazioni ministeriali in materia.
3. L'Ufficio Segreteria Generale e Comitato provvede ad aggiornare, ad erogazione avvenuta comunicatagli dalla struttura amministrativa competente, l'Albo a tal fine istituito.
4. L'Albo dei beneficiari è pubblicato sul sito dell'Amministrazione alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 15) - pubblicità

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito dell'Amministrazione alla sezione "Amministrazione Trasparente"..
2. Con la cadenza semestrale indicata all'art. 6 del presente Regolamento, l'Autorità Portuale pubblica nel sito web alla relativa sezione "Amministrazione Trasparente" l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi di cui al presente Regolamento.

Art. 16) – norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra **immediatamente in vigore**.
2. Le domande pervenute precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento così come i contributi già impegnati ma non ancora liquidati e pagati alla suddetta data sono comunque soggette ai limiti ed alle prescrizioni dello stesso.